

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2951

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RUSSO SPENA, CIPRIANI, RUSSO FRANCO, ARNABOLDI,
CAPANNA, TAMINO, RONCHI**

Presentata il 4 luglio 1988

Istituzione dei consigli dei delegati nei luoghi di lavoro e modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, recante « norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento »

ONOREVOLI COLLEGHI! — La necessità di procedere ad una modifica sostanziale della legge 20 maggio 1970, n. 300, in relazione alla costituzione dei consigli dei delegati è originata dalla domanda sempre crescente di nuove e più efficaci regole per la rappresentanza degli interessi collettivi.

La ricchezza della dinamica sindacale che in questi ultimi anni si è verificata nei luoghi di lavoro, e che frequentemente si è espressa con modalità e forme di rappresentanza diverse da quelle tradizionali, richiede una particolare attenzione e « costringe » il legislatore a porsi, in una prospettiva costituzionale, il problema della loro tutela sul piano giuridico.

Pertanto a fronte di tale « pluralizzazione » della rappresentanza dei soggetti e delle forme di essa, appare necessario procedere ad una giuridificazione delle esperienze in vario modo realizzate: si propone quindi che nelle unità produttive possano essere istituiti accanto alle rappresentanze sindacali aziendali anche i consigli dei delegati.

L'iniziativa per la loro costituzione oltre che essere rimessa alle organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative, può essere adottata anche su istanza di almeno il 5 per cento dei lavoratori addetti alle singole unità produttive.

Viene inoltre estesa ai Consigli dei delegati la normativa di cui al titolo III

della legge 20 maggio 1970, n. 300, cosiddetto « Statuto del lavoratori ».

Con l'articolo 2 sono dettate norme improntate a consolidati principi democratici e tese a garantire attraverso la predisposizione di « regolamenti elettorali », durata e decorrenza del Consiglio di delegati, segretezza e garanzia nell'espressione del voto, revocabilità del consiglio o di singoli componenti del medesimo.

Con gli articoli 3, 4, 5 e 6, sono estese anche ai Consigli dei delegati le norme

dello statuto tese a garantire la tutela dell'esercizio del mandato ricevuto, mediante il previo nulla osta sindacale al trasferimento dei componenti del Consiglio dei delegati, il versamento al consiglio stesso di contributi economici volontari, la concessione di permessi retribuiti.

Con l'articolo 7 si prevede infine l'estensione della norma proposta secondo una linea di tendenza in parte già realizzata con la legge 29 marzo 1983, n. 93, anche al settore del pubblico impiego.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

« ART. 19. — (*Costituzione delle rappresentanze sindacali*). — 1. Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito:

a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative;

b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie dei contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro applicati dell'unità produttiva.

2. Possono essere inoltre costituiti in ogni unità produttiva per iniziativa delle associazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 o da parte di almeno il 5 per cento dei lavoratori addetti all'unità produttiva medesima, Consigli dei delegati, tramite elezioni.

3. Nell'ambito di aziende con più unità produttive del medesimo comparto, le rappresentanze sindacali aziendali e i Consigli dei delegati possono costituire organi di coordinamento.

4. Il Consiglio dei delegati è validamente costituito solo se eletto dal 50 per cento più uno degli aventi diritto al voto.

5. Ai Consigli dei delegati si applicano le norme di cui al titolo III della presente legge ».

ART. 2.

1. Ogni organizzazione sindacale di cui alle lettere a) e b) e ogni gruppo di lavoratori di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300,

come modificato dall'articolo 1 della presente legge, è tenuta a presentare, contemporaneamente alla richiesta di elezione del Consiglio dei delegati, un apposito regolamento elettorale che deve prevedere:

a) la durata massima in carica del Consiglio dei delegati con la decadenza automatica alla fine del suddetto periodo;

b) norme tese a garantire la segretezza del voto e la presenza alle operazioni di voto e di scrutinio anche di lavoratori non appartenenti alle organizzazioni sindacali promotrici o non firmatari di richieste di cui al citato comma 2 dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

c) norme tese a consentire la revocabilità del Consiglio dei delegati o di singoli esponenti del medesimo;

d) la costituzione di un organo legittimato a decidere sui ricorsi concernenti le modalità di elezione.

2. In caso di più richieste di elezione del Consiglio dei delegati i richiedenti sono tenuti a formulare entro 30 giorni dalla presentazione della prima richiesta una proposta di regolamento elettorale unico e, ove ciò non sia possibile, si assume come regolamento elettorale quello che viene sottoscritto entro il suddetto termine dal maggior numero di lavoratori interessati all'elezione.

3. Il regolamento assunto per l'elezione del Consiglio dei delegati rimane valido per la durata in carica del Consiglio e regola anche l'elezione di eventuali nuovi componenti in sostituzione di delegati dimessi o di cui sia stata chiesta la revoca.

ART. 3.

1. Il primo comma dell'articolo 22 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

« Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali e dei membri dei Consigli

dei delegati di cui all'articolo 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza o del Consiglio dei delegati medesimo ».

ART. 4.

1. All'articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è aggiunto in fine il seguente comma:

« I lavoratori possono inoltre disporre il versamento di un contributo nella misura dagli stessi indicata, tramite ritenuta sui propri salari, destinato all'attività dei Consigli dei delegati ».

ART. 5.

1. Al primo comma dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, dopo le parole « che vi abbiano interesse » è aggiunto il seguente periodo: « o del Consiglio dei delegati, o da parte di almeno il 5 per cento dei lavoratori addetti all'unità produttiva, ».

ART. 6.

1. L'articolo 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

« ART. 30. — (*Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali*). — 1. I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali delle associazioni di cui all'articolo 19 ed i membri dei Consigli dei delegati componenti degli organi di coordinamento, hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi e dei coordinamenti suddetti ».

ART. 7.

1. La presente legge si applica anche ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 1983, n. 93.